

**CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA**

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2025 alle ore 11.00 presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra. Tutte le parti sono state ritualmente convocate con nota pec. Prot. 1151 del 09/06/2025.

Sono presenti

- il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, rappresentato dal Presidente Nicola Francesco Ammendola

e

- per FP CGIL sig. Dessole Marcellino;
- per FPS Cisl non presente
- per Uil FPL non presente
- per Findici sig. Michele Moi

di seguito denominati individualmente come "*parte*" e congiuntamente come "*parti*".

**Premesso che**

a. il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra è un ente pubblico economico istituito con Legge Regionale n. 10/2008 che ha attualmente 10 dipendenti a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato, ai quali applica il *CCNL dipendenti dei Consorzio Industriali aderenti alla FICEI*;

b. dei dipendenti iscritti al sindacato, 4 risultano iscritti alla Cgil, 6 alla Findici di cui 3 a tempo determinato;

c. il Consorzio ha manifestato l'esigenza di incrementare la forza lavoro ricorrendo all'utilizzo dello strumento del contratto a tempo determinato e del lavoro somministrato per lo svolgimento delle proprie molteplici e variabili attività;

In particolare, l'ente ha necessità di disporre di personale aggiuntivo al fine di:

- eseguire i lavori di manutenzione delle aree della ex Cartiera, di circa 43 ettari che, abbandonate da tempo, devono essere riportate in sicurezza e ripulite per essere devolute ai fini istituzionali e, solo dopo, concessa a terzi per lo svolgimento di intraprese industriali;
- gestire i lavori di manutenzione e di messa a norma dell'aeroporto di Tortoli, per il quale si è al momento ottenuta l'autorizzazione alla sola aviazione generale. Si è, infatti, ancora in attesa dell'autorizzazione Enac all'esercizio dell'aviazione commerciale, per la quale sono necessari, oltre ai lavori di manutenzione dell'esistente, anche importanti lavori di realizzazione di impianti e strutture. Il rilascio della seconda autorizzazione che consentirà l'utilizzo dello scalo per voli di linea (passeggeri o cargo), voli low cost o charter, modificando la classe dell'aeroporto, determinerà una radicale modifica dell'organizzazione necessaria alla sua gestione che, richiedendo professionalità differenti, non potrà più essere seguita dal Consorzio con la sua attuale organizzazione. Al personale che si occuperà in questo tempo della manutenzione verranno affidati anche compiti di assistenza alle operazioni di volo antincendio, durante le fasi di decollo e atterraggio, considerata la loro prevedibile esiguità.
- esecuzione delle attività necessarie per il funzionamento e messa a regime del nuovo depuratore consortile per la depurazione dei liquami fognari dei comuni di Tortoli-Girasole-Lotzorai-SM Navarrese-Porto di Arbatax e zona industriale. Il depuratore di recente realizzato da Abbona, presenta numerosi inconvenienti. Vi è quindi la necessità di poter disporre, fino alla risoluzione di tali inconvenienti e alla messa a regime del nuovo impianto, di manodopera aggiuntiva che sopprima ai mal funzionamenti e intervenga per porvi rimedio.



Vi è, altresì, da gestire, l'attività di manutenzione della viabilità della Zona Industriale di Tortoli, di sfalcio dell'erba, di controllo della vegetazione spontanea e di raccolta dei rifiuti abbandonati dai passanti nell'area della Zona Industriale.

Vi sarà necessità di incrementare anche le risorse tecniche, contabili e amministrative a supporto delle attività sopra menzionate.

Il Consorzio fa inoltre presente che, durante la stagione turistica, da maggio ad ottobre di ogni anno, in ragione del notevole incremento della popolazione che aumenta fino a triplicarsi, vi è una intensificazione dell'attività necessaria a gestire l'impianto di depurazione, nonché la raccolta dei rifiuti abbandonati nella Zona Industriale; a tali attività nel periodo aprile-ottobre si aggiunge l'attività di sfalcio dell'erba e di controllo della vegetazione, necessaria a garantire l'incolumità delle persone e dei loro beni.

Nel tempo potranno emergere ulteriori bisogni di gestire, con contratti a termine e in somministrazione, ulteriori attività di natura temporanea e transitoria.

d. Dopo ampia discussione, approfonditi i vari aspetti delle questioni sopra sintetizzate, le parti concordano che, regolamentando opportunamente il lavoro a tempo determinato e in somministrazione, e la stagionalità, si possa contribuire a fornire un impulso positivo all'occupazione dei lavoratori e contemporaneamente sostenere l'attività del Consorzio, e le attività economiche della zona.

e. Pertanto le parti concordano di voler regolare la materia esercitando le deleghe previste dal D.lvo 81/2015, al fine di meglio adattare la disciplina al contesto specifico, in merito a durata massima dei rapporti di lavoro a termine, limiti numerici per le assunzioni con contratto a termine diretto (art. 23 d.lvo 81/2015 e 19 del CCNL Ficei) e in somministrazione (art. 31 d.lvo 81/2015 e 20 CCNL Ficei), causali giustificatrici ai sensi dell'art. 19, co. 1 lett. b bis e comma 1.1 d. lgs. n. 81/2015 nonché alle attività stagionali (art. 21, comma 2 d.lvo 81/2015).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.


Il presente Contratto si applica ai contratti a tempo determinato, diretto e in somministrazione, del personale del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra.

### **Art. 2 – La durata massima dei contratti a tempo determinato, diretto e in somministrazione.**

Con il presente accordo, le parti, al fine di salvaguardare la professionalità e la continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa e di escludere gli abusi dell'utilizzo del contratto, convengono che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato può avere una durata fino a 60 mesi, sia con riferimento al primo e unico contratto (comprensivo di proroghe) sia con riferimento alla successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Il superamento di tale limite sarà ammesso esclusivamente previa autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 81/2015.

### **Art. 3 – Causali per l'apposizione del termine ai sensi del comma 1, lett. b bis e comma 1.1 dell'art. 19 del d.lvo 81/2015.**

Le parti, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b-bis e comma 1.1 del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 48/2023 convertito con L. 85/2023, individuano le seguenti esigenze aziendali che giustificano, anche in caso di proroghe o rinnovi, il superamento del limite di 12 mesi:



- esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, pulizia e manutenzione delle aree della ex Cartiera;
- gestione lavori di manutenzione e di messa a norma dell'aeroporto di Tortoli e compiti di assistenza alle operazioni di volo e antincendio durante le fasi di decollo e atterraggio;
- esecuzione delle attività necessarie per il funzionamento e messa a regime del nuovo depuratore consortile per la depurazione dei liquami fognari dei comuni di Tortoli-Girasole-Lotzorai-SM Navarrese-Porto di Arbatax e zona industriale.
- attività di manutenzione della viabilità della Zona Industriale di Tortoli, di sfalcio dell'erba, di controllo della vegetazione spontanea e di raccolta dei rifiuti abbandonati dai passanti nell'area della Zona Industriale.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1 ter D.L 48 2023, conv. in L. 85/2023, secondo cui ai fini del computo del termine di 12 mesi per stipulare contratti a causali, o procedere alla proroga e ai rinnovi senza obbligo di indicare la causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

#### **Art. 4 – Modifiche ai limiti numerici per il contratto a tempo determinato.**

Le parti convengono di esercitare la delega in materia di limiti numerici di cui all'art. 23 D.LVO 81/2015 al fine di adeguarla alle specificità dell'ente, stabilendo che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato con il limite del 70% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato dall'ente al momento dell'assunzione a termine, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Restano ferme le ipotesi di esonero dai limiti numerici previste dalla legge e/o dal CCNL.

#### **Art. 5 – Limiti di contingentamento dei contratti in somministrazione a tempo determinato.**

Sempre al medesimo fine, le parti convengono che, fermo restando il limite di cui al punto precedente, la somma dei lavoratori a tempo determinato, diretto e in somministrazione, non può eccedere il 100% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato dall'ente impiegati al momento dell'assunzione a termine, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Restano ferme anche in questo caso le ipotesi di esonero dai limiti numerici previste dalla legge e/o dal CCNL.

#### **Art. 6 Attività stagionali.**

Le parti concordano che le seguenti attività rientrano nella definizione di attività stagionale e soddisfano dunque i requisiti previsti dall'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 81/2015:

- Attività di gestione dell'impianto di depurazione nel periodo di maggior affluenza turistica maggio-ottobre di ciascun anno e in concomitanza con le festività e gli eventi di promozione e di attrazione turistica, durante i quali non riuscendo a svolgere l'attività lavorativa con il normale organico in forza, ha la necessità di implementare il proprio organico per fare fronte alle incrementate esigenze.
- Lavori di sfalcio erba nella stagione primavera-estate nonché potatura della vegetazione spontanea che crea pericolo a cose e persone ovvero pericolo di incendio nel periodo aprile- ottobre;
- raccolta spazzatura abbandonata nelle aree verdi e nelle aree industriali nel periodo maggio-ottobre, durante il quale -posta la conformazione della zona industriale inglobata nel tessuto urbano- vi è un picco di attività nel periodo di incremento turistico, non gestibile con l'organico in forza.

Per le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel sopra richiamato D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste, in termine di limiti numerici, durata, causali, proroghe, rinnovi, stop and go,

Sono del pari da intendersi sospese, per i periodi individuati, le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 - come modificato dalla L. n. 96/2018 - per le


assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

**Art. 7 - Decorrenza del contratto e disposizioni finali.**

Il presente contratto ha vigenza dal 01.04.2025 fino al 30.04.2028.

Tortoli, 13 giugno 2025

Per il Consorzio



L.C.S.

Per le OO.SS.

